

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4375-A

Relazione orale
Relatore VILLONE

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 5 giugno 2000

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione
di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro dell'interno**

e dal Ministro per la funzione pubblica

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
col Ministro dell'ambiente**

col Ministro per i beni e le attività culturali

col Ministro dei trasporti e della navigazione

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro dei lavori pubblici

e col Ministro per gli affari regionali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1999

INDICE

Pareri:

– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	<i>Pag.</i>	3
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee. . .	»	7
Disegno di legge d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	8
Allegati.	»	38

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: Deputato BRUNALE)

sul disegno di legge

1° marzo 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premessi che:

con riferimento alla delegificazione di procedimenti inerenti a competenze legislative regionali, essa rende possibile un ampio decentramento normativo in quanto i regolamenti di delegificazione devono essere adottati osservando i principi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, che al comma 7 pone come vincolo all'autonomia regionale nelle materie oggetto di delegificazione il solo rispetto dei principi generali in tema di semplificazione stabiliti a livello legislativo dall'articolo 20 stesso; andrebbe peraltro meglio chiarito il rapporto tra fonte regolamentare statale e fonti regionali con un'apposita disposizione che esplicitasse che le norme dei regolamenti statali hanno valenza suppletiva e che la potestà regionale di semplificazione dei procedimenti può essere esercitata fin dal momento dell'entrata in vigore della legge e non a seguito dell'emanaazione dei regolamenti statali delegificatori (vedi punto A del dispositivo);

con riferimento all'articolo 11, che disciplina la fattispecie della Conferenza di servizi in cui si manifesti il dissenso di una amministrazione pubblica partecipante, si ritiene opportuno prevedere, al capoverso articolo 14-*quater*, comma 2, secondo e terzo periodo, in applicazione del principio di sussidiarietà, che la procedura di sospensione possa incardinarsi anche presso il Presidente della provincia, demandando inoltre alla giunta, anziché all'organo consiliare, la previa deliberazione di cui al terzo periodo del citato comma 2 (vedi punto B del dispositivo);

con riferimento all'articolo 12, comma 2, si prevede l'abrogazione di talune disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, in materia di localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici; in particolare, viene abrogata la norma che stabilisce che, nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il Governo può procedere previo parere della Commissione per le que-

stioni regionali; in questo caso viene eliminato un potere della Commissione stabilito in funzione di garanzia delle autonomie regionali, potere che viceversa dovrebbe essere mantenuto attraverso un'integrazione dell'articolo 11, capoverso articolo 14-*quater*, comma 5 (vedi punto C del dispositivo);

con riferimento all'articolo 18, si ritiene necessario prevede il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di modifiche della rete autostradale e stradale nazionale, considerato che la Commissione medesima si è espressa, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 59 del 1997, sullo schema di decreto legislativo recante l'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale (vedi punto D del dispositivo);

con riferimento all'articolo 20, che prevede i piani urbani della mobilità, si ritiene necessario esplicitare che la ripartizione delle risorse viene operata secondo i criteri stabiliti dalla Conferenza unificata e che i piani medesimi debbono essere adottati nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti (vedi punto E del dispositivo);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

A) all'articolo 1, sia inserito, dopo il comma 2, il seguente:

«2-*bis*. Nell'ambito delle proprie competenze le regioni provvedono alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A in applicazione dei principi di cui all'articolo 20, commi da 1 a 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a quando le regioni non avranno provveduto con propri atti normativi saranno applicate le relative misure di semplificazione di cui ai regolamenti statali emanati ai sensi del comma 2».

B) all'articolo 11, capoverso articolo 14-*quater*, comma 2, secondo e terzo periodo, dopo le parole: «presidente della regione» siano inserite le seguenti: «, presidente della provincia,»;

all'articolo 11, capoverso articolo 14-*quater*, comma 2, terzo periodo, siano sostituite le parole: «del consiglio regionale o dei consigli comunali» con le seguenti: «della giunta regionale, della giunta provinciale o delle giunte comunali»;

all'articolo 11, capoverso articolo 14-*quater*, comma 3, secondo periodo, siano sostituite le parole: «del consiglio regionale o dei consigli comunali» con le seguenti: «della giunta regionale, della giunta provinciale o delle giunte comunali»;

C) all'articolo 11, capoverso articolo 14-*quater*, comma 5, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la Commissione parlamentare per le questioni regionali».

D) all'articolo 18, comma 5, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la Commissione parlamentare per le questioni regionali».

E) all'articolo 20, dopo il comma 1 siano aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Le risorse finanziarie sono ripartite tra regioni ed enti locali secondo i criteri stabiliti dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sulla base dei programmi predisposti da ciascuna regione.

1-*ter*. I piani urbani della mobilità sono adottati nel rispetto della disciplina regionale in materia di pianificazione e programmazione del territorio».

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

su testo ed emendamenti

1° febbraio 2000

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo, ad eccezione che sull'articolo 20, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; formula altresì parere di nulla osta sugli emendamenti ad eccezione che sugli emendamenti 5.6 e 14.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 20.0.1, per il quale il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione che il comma 3 non comporti oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e sull'emendamento 20.0.4, per il quale il parere di nulla osta è nel presupposto che le spese relative al servizio informatico siano ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.

(Estensore: CADDEO)

su emendamenti

3 aprile 2000

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 20.0.7, per il quale il parere è contrario.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: BESOSTRI)

sul disegno di legge

20 gennaio 2000

La Giunta, esaminato il provvedimento in esame, esprime per quanto di competenza, parere favorevole.

La Giunta osserva tuttavia l'esigenza di modificare gli articoli 9, 10 e 11 in modo da evitare una formulazione che possa essere interpretata in senso contrastante con la normativa comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). La Giunta chiede in particolare di modificare l'articolo 10, comma 5, che nell'attuale formulazione si presta ad un'interpretazione secondo la quale, in caso di esito negativo della procedura di VIA, consegue una determinazione negativa della conferenza di servizi solamente del caso di opere di competenza di amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

CAPO I

NORME IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 1.

*(Delegificazione di norme e regolamenti
di semplificazione)*

1. La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione, **anche per soppressione**, dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati negli allegati A e B annessi alla presente legge.

2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

NORME IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 1.

*(Delegificazione di norme e regolamenti
di semplificazione)*

1. La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati **nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi** annessi alla presente legge.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.

4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 13 dell'articolo 21 è soppresso;

b) nell'allegato 1 sono soppressi le previsioni di cui ai numeri: 4, 20, 45, 49, 52, 53, 75, 81, 88, 93, 104, 107 e 110.

5. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

a) il comma 2 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1999, n. 265»;

b) al comma 7 dell'articolo 20, dopo le parole: «Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6» sono inserite le seguenti: «e dalle leggi annuali di semplificazione»;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: «Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità» sono aggiunte le seguenti: «e altre procedure connesse»;

f) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: «Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie», sono aggiunte le seguenti: «e di altri atti di assenso concernenti attività edilizie».

5. *Identico.*

a) all'articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppressi le parole: «non

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

immediatamente» e al terzo periodo, le parole: «possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita» sono sostituite dalle seguenti: «sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

b) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;

c) all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

d) dopo la lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 7 è aggiunta la seguente:

«*f-bis)* da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici»;

e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:

«Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato periodicamente dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:»;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

a) al numero 43) dell'allegato 1 le parole: «in nome e» sono soppresse;

b) dopo il numero 7) dell'allegato 3 è inserito il seguente:

«7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane all'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi».

6. Entro il 31 dicembre 2000, il Governo provvede, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti **delle amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;

b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 7 è abrogata;

g) identica;

h) identica.

6. Entro il 31 dicembre 2000, il Governo è **delegato**, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

a) identica;

b) identica.

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 2.

(Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive).

1. Le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, **all'articolo 1** e agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificati dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, ed alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono essere applicate anche ai rapporti intercorrenti tra soggetti privati.

2. **Nel caso in cui intendano avvalersi della normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, i soggetti privati hanno diritto di accedere alla documentazione in possesso delle amministrazioni pubbliche al fine di verificare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive loro prodotte, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.**

Art. 3.

(Tutela dei consumatori e degli utenti)

1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti istituito dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e l'Osservatorio per la semplificazione, istituito in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, segnalano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 2.

(Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive).

1. **Gli strumenti di semplificazione** di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificati dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono essere **utilizzati** anche **nei rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze da essa custoditi.**

Soppresso

Art. 3.

(Tutela dei consumatori e degli utenti)

1. **Dopo la lettera g) del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunta la seguente:**

«g-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Di-

(Segue: Testo del disegno di legge)

predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica.

Art. 4.

(Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese)

1. Le amministrazioni, enti e autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli dal 23 al 27 **del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento **emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998**.

Art. 5.

(Tempi di attesa e modalità di accesso agli sportelli)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e gli altri soggetti erogatori di servizi pubblici definiscono e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordi-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

partimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica».

Art. 4.

(Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese)

1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è inserito il seguente:

«**Art. 27-bis. - (Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese) - 1.** Le amministrazioni, enti e autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento **previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59**, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento».

Art. 5.

(Tempi di attesa e modalità di accesso agli sportelli)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

namenti, i tempi massimi di attesa degli utenti negli uffici a diretto contatto con il pubblico.

2. Nei locali destinati all'erogazione di servizi al pubblico sono adeguatamente pubblicizzati i tempi di cui al comma 1, le modalità di accesso e i termini per la conclusione dei procedimenti, adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonchè le procedure di reclamo degli utenti.

3. Le amministrazioni sono tenute a verificare periodicamente, anche con la partecipazione delle associazioni degli utenti, il rispetto di quanto disposto ai sensi del comma 1, e ad adottare iniziative per il miglioramento delle prestazioni e la riduzione dei tempi di attesa, anche attraverso l'adozione, da parte del responsabile dell'ufficio, di misure organizzative immediate ed urgenti, anche temporanee, senza aggravio dei tempi per lo svolgimento dell'istruttoria di competenza degli altri uffici che incidono sulla erogazione della prestazione.

4. Le amministrazioni sono tenute ad adottare le misure organizzative volte ad agevolare il rapporto con gli utenti ed a consentire in particolare l'invio di istanze e documenti per via telematica, per posta o per *fax*, nonchè, ove possibile, a fornire informazioni, a consentire prenotazioni anche per via telematica o telefonica ed a prevedere il recapito, a richiesta e senza aggravio per l'Erario, di atti e documenti al domicilio dell'interessato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Le amministrazioni sono tenute ad adottare le misure organizzative volte ad agevolare il rapporto con gli utenti ed a consentire in particolare l'invio di istanze e documenti per via telematica, per posta o per *fax*, nonchè **gradualmente**, ove possibile, a fornire informazioni, a consentire prenotazioni anche per via telematica o telefonica ed a prevedere il recapito, a richiesta e senza aggravio per l'Erario, di atti e documenti al domicilio dell'interessato.

5. È in ogni caso fatta salva l'autonomia organizzativa e funzionale delle autonomie locali.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI

Art. 6.

(Norme sulla motivazione dei provvedimenti)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«3. L'obbligo della motivazione è assolto quando la finalità perseguita dall'atto e le ragioni che ne hanno determinato l'adozione sono chiaramente desumibili dal contesto dell'atto stesso o da altro atto richiamato. In tale ultimo caso, insieme alla comunicazione del provvedimento, deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui il provvedimento si richiama».

Art. 7.

(Disposizioni relative alla comunicazione dell'avvio del procedimento)

1. All'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, di cui al comma 1, non determina l'illegittimità del provvedimento adottato in esito a tale procedimento se quest'ultimo è stato avviato su istanza del destinatario della comunicazione e non vi sono altri titolari del diritto alla comunicazione medesima, ovvero se detti titolari hanno comunque avuto conoscenza del procedimento e dei suoi contenuti essenziali, ovvero se l'amministrazione è vincolata, in presenza di determinate cir-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

costanze, ad adottare il provvedimento ed è accertato che i destinatari della comunicazione non avrebbero comunque potuto fornire alcun utile contributo all'istruttoria, neppure con riguardo all'esatta rappresentazione dei fatti».

Art. 8.

(Ricorso alla conferenza di servizi)

1. L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 - *1.* Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e **non preveda di ottenerli, o comunque** non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tale caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente, ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Ricorso alla conferenza di servizi)

1. *Identico:*

«Art. 14 - *1. Identico.*

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici **di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 3, comma 6, della legge 18 novembre 1998, n. 415**, la conferenza di servizi è convocata dal concedente.

6. La disciplina della conferenza di servizi si applica anche alle procedure di localizzazione delle opere di interesse statale, secondo quanto disposto dall'articolo 14-quater, comma 5. La conferenza di servizi può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Qualora l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla data della convocazione. Qualora l'accertamento abbia dato esito negativo, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi vale come variante alle relative prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi».

(V. il capoverso 6 del comma 1 del presente articolo)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente».

Soppresso

(V. il comma 2 del presente articolo)

2. L'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Localizzazione delle opere di interesse statale*). - 1. La disciplina della conferenza di servizi si applica alle procedure di localizzazione delle opere di interesse statale, secondo quanto disposto dall'articolo 14-quater, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza di servizi può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2.

2. Qualora l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 9.

(*Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari*)

1. L'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

«Art. 14-bis - 1. La conferenza di servizi è convocata, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

progetti entro trenta giorni dalla data di convocazione.

3. Qualora l'accertamento abbia dato esito negativo, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi vale come variante alle relative prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi».

Art. 7.

(*Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari*)

1. *Identico:*

«Art. 14-bis - 1. *Identico.*

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

amministrazioni indicano, entro trenta giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

amministrazioni indicano, entro **quarantacinque** giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico».*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

Art. 10.

(Procedimento della conferenza di servizi)

1. L'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

«Art. 14-ter - 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno sette giorni prima della relativa data. Entro i successivi due giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i sette giorni successivi alla prima.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. In assenza di tale determinazione, i lavori della con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Procedimento della conferenza di servizi)

1. *Identico:*

«Art. 14-ter - 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei **propri** lavori a maggioranza dei presenti.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione precedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-*quater*.

4. Nei casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto.

5. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la VIA, le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 14-*quater*, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi, anche collegiali, istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di propria competenza.

7. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, il termine di cui al comma 3 è sospeso sino alla ricezione degli elementi richiesti.

8. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella *Gazzetta Ufficiale* e su un

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. **Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.**

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico».*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati».

Art. 11.

(*Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi*)

1. L'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

«Art. 14-*quater* - 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, valutate le specifiche risultanze della conferenza, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento. In caso di determinazione positiva, l'amministrazione procedente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia un'amministrazione statale; negli altri casi, la comunicazione è data al presidente della regione o ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la so-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(*Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi*)

1. *Identico:*

«Art. 14-*quater* - 1. *Identico.*

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, valutate le specifiche risultanze della conferenza, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento. In caso di determinazione positiva, l'amministrazione procedente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia un'amministrazione statale; negli altri casi, la comunicazione è data al presidente della **giunta regionale** o ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della **giunta regionale** o i sindaci, **previa delibera dei competenti organi regionali, provinciali o comunali**, entro trenta giorni dalla ricezione della comunica-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

suspensione della determinazione inviata; decorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione, la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire a una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il procedimento si intende concluso in senso negativo qualora l'amministrazione procedente non richieda, nei successivi trenta giorni, la determinazione di conclusione del procedimento all'autorità di cui al secondo periodo del comma 2. Se positiva, la determinazione è assunta previa delibera, rispettivamente, del Consiglio dei ministri, del consiglio regionale o dei consigli comunali.

4. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA, il relativo provvedimento negativo **comporta la conclusione del procedimento con una determinazione negativa della conferenza di servizi, salva l'eventuale** applicazione dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

5. Nelle conferenze di servizi concernenti la localizzazione delle opere di interesse statale, ove la regione esprima il dissenso, l'amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione, la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire a una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il procedimento si intende concluso in senso negativo qualora l'amministrazione procedente non richieda, nei successivi trenta giorni, la determinazione di conclusione del procedimento all'autorità di cui al secondo periodo del comma 2. Se positiva, la determinazione è assunta previa delibera, rispettivamente, del Consiglio dei ministri, **dei competenti organi regionali, provinciali o comunali.**

4. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA **e in caso di provvedimento negativo si applica** l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

5. Nelle conferenze di servizi concernenti la localizzazione delle opere di interesse statale, ove la regione esprima il dissenso, l'amministrazione procedente può richiedere **la conferma o la precisazione della localizzazione valutati le condizioni e gli elementi rappresentati dalla regione con** una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 12.

(Abrogazioni e norma di raccordo)

1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati.

2. **I commi da 1 a 4 dell'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e il secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, sono abrogati.**

3. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonchè degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.

Art. 13.

(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)

1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo moti-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 10.

(Abrogazioni e norma di raccordo)

1. *Identico.*

2. **È abrogato** il secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

3. *Identico.*

Art. 11.

(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

vato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico».

CAPO III

NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 14.

*(Commissione per la ricostituzione
di atti di morte o di nascita)*

1. È soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.

2. Il Ministero della difesa provvede, senza oneri di spesa, ad assicurare lo svolgimento delle residue attività di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni concernenti atti già formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.

Art. 15.

(Programmazione negoziata)

1. Al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono allegati, previo coordinamento formale fra le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO III

NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 12.

*(Commissione per la ricostituzione
di atti di morte o di nascita)*

Identico

Art. 13.

(Programmazione negoziata)

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina organizzativa e procedimentale degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 16.

(*Termini*)

1. I testi unici di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.

2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

«4. Il testo unico può essere aggiornato, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera *b*), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti legislativi il cui schema è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo è emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(*Termini*)

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

4. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

«6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali può avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali».

5. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.

Art. 17.

(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese)

1. Per la disciplina degli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli stessi principi, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese)

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalità della loro concessione ed erogazione.

Art. 18.

(Rete autostradale e stradale nazionale)

1. Alle modifiche della rete autostradale e stradale dichiarate di interesse nazionale, **ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni**, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia.

Art. 19.

(Diritti per la partecipazione a concorsi)

1. All'articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: «sono stabilite in lire 7.500» sono sostituite dalle seguenti: «sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000».

Art. 20.

(Riorganizzazione e semplificazione delle procedure di finanziamento dirette a favorire la mobilità urbana)

1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, l'aumento dei livelli di sicurezza del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(Rete autostradale e stradale nazionale)

1. **Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:** «Alle modifiche della rete autostradale e stradale dichiarate di interesse nazionale, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia».

Art. 17.

(Diritti per la partecipazione a concorsi)

Identico

Art. 18.

(Riorganizzazione e semplificazione delle procedure di finanziamento dirette a favorire la mobilità urbana)

1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, l'aumento dei livelli di sicurezza del

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

trasporto e della circolazione stradale, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, i fondi finalizzati da leggi settoriali alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto e di mobilità sono destinati a cofinanziare appositi piani urbani della mobilità (PUM), intesi come progetti del sistema di trasporto comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sui sistemi di controllo del traffico e di informazione all'utenza da completare non oltre un decennio, per riqualificare il sistema integrato dei trasporti di un'area urbanizzata.

2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato, in misura non superiore al 50 per cento dei costi complessivi di investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le province aggreganti comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso.

3. Una percentuale non inferiore al 10 per cento dell'importo complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 è destinata a comuni singoli che per ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche non possono fare parte delle aggregazioni di cui al comma 2.

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

trasporto e della circolazione stradale, l'incremento della capacità di trasporto **e di parcheggio**, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, i fondi finalizzati da leggi settoriali alla costruzione e allo sviluppo di singole modalità di trasporto e di mobilità sono destinati a cofinanziare appositi piani urbani della mobilità (PUM), intesi come progetti del sistema di trasporto comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi **anche** di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sui sistemi di controllo del traffico e di informazione all'utenza da completare non oltre un decennio, per riqualificare il sistema integrato dei trasporti di un'area urbanizzata.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, nonché le modalità di erogazione del finanziamento statale e di controllo dei risultati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative nelle materie di cui al comma 1.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'ambiente, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **e le competenti Commissioni parlamentari**, sono definiti il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, nonché le modalità di erogazione del finanziamento statale e di controllo dei risultati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative nelle materie di cui al comma 1.

Art. 19.

(Pubblicazione dei bandi di gara su sito informatico)

1. Entro il 31 dicembre 2000 le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara di importo inferiore a quello che determina l'applicazione della disciplina comunitaria, su un apposito sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.

2. A decorrere dal 1° luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1 sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.

3. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 20.

(Accesso alle banche dati pubbliche)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legi-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

slativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.

Art. 21.

(Istituzione dell'Ufficiale elettorale)

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,» è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. Il sindaco, quale Ufficiale del Governo, è Ufficiale elettorale e come tale provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali secondo le norme del presente testo unico.

2. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.

3. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 2 deve essere approvata dal prefetto.

4. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 2, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano».

2. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale».

3. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «Il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficiale elettorale».

4. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale».

5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficiale elettorale»;

b) al comma 3, le parole «Il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficiale elettorale».

6. Gli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono abrogati.

7. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale».

8. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «dal presidente della Commissione comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale».

9. All'articolo 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale».

10. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «Il segretario comunale» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficiale elettorale»;

b) al secondo comma, le parole: «la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale»;

c) al terzo comma, le parole: «dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale»;

d) al quarto comma, le parole: «del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficiale elettorale».

11. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale»;

b) al terzo comma, sono soppresse le seguenti parole: «, previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale,».

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

12. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numeri 3), 4) e 5), le parole: «il sindaco» e «del sindaco» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale» e «dell'Ufficiale elettorale»;

b) al secondo comma, le parole: «, con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale».

13. All'articolo 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficiale elettorale»;

b) al secondo comma, le parole: «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale».

14. All'articolo 32-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale».

15. All'articolo 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «dal sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale».

16. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «dai componenti della Commissione comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale».

17. All'articolo 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «Il sindaco»

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficiale elettorale».

18. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma, le parole: «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale»;

b) al sesto comma, le parole: «al sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «al l'Ufficiale elettorale».

19. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «al sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficiale elettorale».

20. L'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - 1. A richiesta delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali e degli Ufficiali elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste».

21. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico».

22. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende all'Ufficiale elettorale.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

23. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2000.

Art. 22.

(Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti)

1. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla trasmissione alla Corte dei conti dell'atto sottoposto a controllo, il Governo può richiedere la registrazione con riserva, in tutto o in parte, dell'atto medesimo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto. Entro venti giorni dalla richiesta di registrazione con riserva, la Corte, nel provvedere, effettua la comunicazione al Parlamento di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è soppresso l'ultimo periodo.

3. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato.

Art. 23.

(Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «, sulla base di una verifica di congruità e funzionalità anche economica degli interventi effettuata da apposito comitato tecnico già previsto nella deliberazione del CIPE 3 agosto 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1993,»;

b) il quarto periodo è soppresso.

Art. 24.

(Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo recante il testo unico in materia di commercio con l'estero, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di commercio con l'estero, prevedendo la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti in materia;

b) orientare gli interventi nell'ambito di un disegno complessivo di sostegno al sistema Paese, considerando oltre alle esportazioni anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane;

c) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle Regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

d) articolare su base geografica le procedure previste per le singole misure di sostegno.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ALLEGATO A

(*Articolo 1, commi 1 e 2*)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE
E SEMPLIFICARE

1. *Richiesta di indennità all'Istituto nazionale della previdenza sociale per infortunio o malattia.*

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, **articolo 112**;

Legge 11 gennaio 1943, n. 138, **articolo 5, secondo comma.**

2. *Semplificazione del potere di delibera del consiglio di amministrazione dei conservatori di musica relativamente a vincoli di importi.*

Legge 2 marzo 1963, n. 262, articolo 3;

Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, **articolo 257.**

3. *Riduzione componenti dei consigli di amministrazione dei conservatori di musica di Roma e di Napoli.*

Legge 2 marzo 1963, n. 262, articolo 2, settimo comma.

4. *Procedura per il collaudo di posa in opera e verifica misuratori di distributori carburante autostradali da parte degli uffici metrici. Autorizzazione all'esercizio provvisorio.*

Regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, articolo 23;

Legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;

5. *Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio.*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO A

(*Articolo 1, commi 1 e 2*)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE
E SEMPLIFICARE

1. *Procedimenti per la concessione dell'indennità per infortunio o malattia da parte dell'INAIL o dell'INPS.*

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Legge 11 gennaio 1943, n. 138.

Soppresso

Soppresso

2. *Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dei distributori di carburante autostradali.*

Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

Legge 7 dicembre 1984, n. 818.

3. *Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363;

Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.

6. *Procedimento per l'emanazione di decreti, di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare modifiche agli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e correttivi), 2 (etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti) della legge 19 ottobre 1984, n. 748.*

Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;

Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6;

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58.

7. *Riconoscimento infermità per causa di servizio ed equo indennizzo.*

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;

8. *Riammissione in servizio.*

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

9. *Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi di linea di competenza statale.*

Legge 28 settembre 1939, n. 1822;

Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369.

10. *Procedimento di autorizzazione per la circolazione di prova.*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.

4. *Procedimento per l'emanazione di decreti, di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare modifiche agli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e correttivi), 2 (etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti) della legge 19 ottobre 1984, n. 748.*

Identico.

Soppresso

Soppresso

5. *Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi di linea di competenza statale.*

Legge 28 settembre 1939, n. 1822.

6. *Procedimento di autorizzazione **alla** circolazione di prova **degli auto-veicoli.***

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e 102;

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 262.

11. *Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione.*

Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3.

12. *Procedimento per la semplificazione della procedura di chiusura annuale del «Fondo-scorta» della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza.*

Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, articolo 11, comma 6;

Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, secondo comma;

Regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, articolo 165.

13. *Procedimento per l'iscrizione e la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.*

Legge 16 dicembre 1977, n. 904;

Legge 7 maggio 1986, n. 150;

Codice civile, articoli 2312 e 2456;

Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

Codice civile, articoli 2190 e 2191.

14. *Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.*

Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e 102.

7. *Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione.*

Identico.

8. *Procedimento di chiusura annuale del «Fondo - Scorta» della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza.*

Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, secondo comma.

9. *Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.*

Legge 16 dicembre 1977, n. 904;

Legge 7 maggio 1986, n. 150;

Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e **2544**;

Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

10. *Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.*

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

15. *Procedimento per l'iscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali presso l'ufficio del registro delle imprese.*

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, **articolo 50.**

16. *Procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda ed impianti di produzione di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.*

Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, articolo 2, **commi primo e quarto;**

Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;

Legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 1° dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 6 febbraio 1976.

17. *Procedimenti per la realizzazione dei piani attuativi.*

Legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Legge 5 agosto 1978, n. 457;

Legge 17 febbraio 1992, n. 179.

18. *Procedimento per la realizzazione del piano di lottizzazione.*

Legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Legge 29 settembre 1964, n. 847;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 28 febbraio 1985, n. 47.

19. *Procedimento per la realizzazione del piano di recupero.*

Legge 5 agosto 1978, n. 457;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11. Procedimento per l'iscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali presso l'ufficio del registro delle imprese.

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

12. Procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.

Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, articolo 2;

Legge 5 marzo 1990, n. 46;

Legge 9 gennaio 1991, n. 10.

13. Procedimento per la formazione dei piani attuativi.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Legge 18 aprile 1962, n. 167;

Legge 6 agosto 1967, n. 765;

Legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Legge 5 agosto 1978, n. 457;

Legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

20. *Procedimento per la realizzazione del piano degli insediamenti produttivi (PIP).*

Legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

21. *Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o strutture metalliche.*

Legge 5 novembre 1971, n. 1086;

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.

22. *Procedimento per la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (tutela dall'inquinamento acustico).*

Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 1997.

Regolamento in materia di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto degli aeromobili civili, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496;

Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459;

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 1997;

Decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1998;

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 1998;

Regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 1999, n. 215.

23. *Procedimento per l'impiego di gas tossici.*

Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

14. Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o strutture metalliche.

Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

15. Tutela dall'inquinamento acustico. Rumore nell'ambiente esterno e determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tecnico competente acustica ambientale.

Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Codice penale, articolo 659;

Codice civile, articolo 844;

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

16. Autorizzazione alla custodia, all'utilizzo e al trasporto di gas tossici.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, **articolo 58**;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

17. Procedimenti concernenti la produzione e commercializzazione di prodotti alimentari.

Legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;

Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

18. Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica.

Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

Legge 31 gennaio 1967, n. 33.

19. Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti;

Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 32 e seguenti.

20. Procedimento di iscrizione del notaio trasferito.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 25;

Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 41 e seguenti.

21. Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 26.

Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 51 e seguenti.

22. Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 45;

Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 65 e seguenti.

23. Redazione di atti pubblici in lingua straniera.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

24. *Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl.*

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

25. *Procedimento per l'esercizio di nuova attività produttiva.*

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

26. *Procedimento per il controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli.*

Legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 2, comma 2, lettera h).

27. *Procedimento di presa d'atto per l'esercizio del commercio di cose antiche o usate.*

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 126.

28. *Procedimento di autorizzazione per l'attività di noleggio degli autoveicoli senza conducente.*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

24. *Semplificazione per i privati delle modalità di conservazione dei documenti su microfilm.*

Regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 1996, n. 694.

25. *Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl.*

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;

Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359.

26. *Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento (argani, paranchi); funi e catene; piani inclinati; idroestrattori a forza centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi motorizzati.*

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

27. *Procedimento di denuncia all'Ispettorato del lavoro relativamente all'esercizio di nuova attività produttiva.*

Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 303, **articolo 48.**

28. *Procedimento per il controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli ai fini dell'esportazione.*

Identico.

Soppresso

29. *Procedimento di autorizzazione per l'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli o vetture.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;

Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli 152 e seguenti.

29. Procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autorimessa.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;

Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli 152 e seguenti.

30. Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento economico del personale del comparto scuola.

Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172;

Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486, 490, 560 e 570.

31. Procedimento per acquisto di immobili, anche vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato.

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;

Legge 5 agosto 1978, n. 468;

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Regolamento in materia di biblioteche pubbliche statali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417.

32. Permuta di immobili adibiti ad uso di pubblici uffici.

Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, **articoli 1, 2 e 4.**

33. Concessione e locazione di immobili di proprietà dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86.

Soppresso

(*Si veda il numero 29 del presente testo*).

30. *Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento economico del personale del comparto scuola.*

Identico.

31. *Procedimento per l'acquisto di immobili, anche vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato.*

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;

Legge 5 agosto 1978, n. 468;

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

32. ***Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.***

Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

33. *Concessione e locazione di immobili di proprietà dello Stato.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6;

Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 39 e 40;

Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;

Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere *f*) e *g*).

34. *Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.*

Articolo 829 del codice civile;

Articolo 35 del codice della navigazione.

35. *Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.*

Legge 24 dicembre 1908, n. 783;

Regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454;

Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Legge 8 maggio 1998, n. 146.

36. *Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.*

Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.

37. *Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermità.*

Legge 10 aprile 1954, n. 113;

Legge 31 luglio 1954, n. 599;

Legge 17 aprile 1957, n. 260;

Legge 3 agosto 1961, n. 833;

Legge 1° febbraio 1989, n. 53.

38. *Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo-donna, estetista.*

Legge 14 febbraio 1963, n. 161;

Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;

Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere f) e g).

34. *Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.*

Articolo 35 del codice della navigazione.

35. *Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.*

Legge 24 dicembre 1908, n. 783;

Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;

Legge 14 gennaio 1994, n. 20.

36. *Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.*

Identico.

37. *Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermità del personale militare.*

Identico.

38. *Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo-donna, estetista.*

Identico.

39. *Procedimento per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri.*

Legge 14 novembre 1941, n. 1442.

40. *Procedimenti connessi all'acquisto e locazione di nuove macchine utensili o di produzione.*

Legge 28 novembre 1965, n. 1329, articoli 4 e 10.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

41. Procedimento per l'archiviazione del verbale errato di contestazione di violazione del codice della strada.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204.

42. Procedimento di revisione annuale dei diritti aeroportuali.

Legge 5 maggio 1976, n. 324, articolo 9;

Legge 15 febbraio 1985, n. 25.

43. Denuncia di inizio attività.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Legge 8 luglio 1986, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

44. Autorizzazione edilizia.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Legge 8 luglio 1986, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

45. Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizie.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Legge 8 luglio 1986, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

46. Catasto edilizio.

Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

39. Procedimento per il trattamento economico di missione all'estero dei dipendenti statali.

Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;

Regio decreto 8 giugno 1936, n. 1281;

Decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540;

Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249;

Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;

Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

Legge 30 dicembre 1989, n. 427;

Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Decreto-legge 27 ottobre 1995, n.444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 549.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

47. *Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della sede stradale.*

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

48. *Procedimento per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti tecnologici.*

Legge 5 marzo 1990, n. 46.

49. *Procedimento per la progettazione, la messa in opera e l'esercizio di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo energetico.*

Legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Legge 5 marzo 1990, n. 46.

Soppresso

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ALLEGATO B

(*Articolo 1, commi 1 e 3*)

NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE DISCIPLINANTE PROCEDIMENTI INDICATI

1. *Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62;*

regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli 111, 113 e 114.

(Procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi).

2. *Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;*

decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

(Invio all'ente di controllo del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

3. *Articoli 3 e 10 del contratto collettivo del 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza impiegati dell'industria, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 gennaio 1939 - fascicolo 194, allegato 1489, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 8, parte II, dell'11 gennaio 1939.*

(Trasferimento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti delle attuali disponibilità economiche dei Fondi di previdenza impiegati gestiti dall'INA, con soppressione di tali fondi ed eliminazione dei relativi oneri impropri a carico delle aziende).

4. *Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, articolo 40, commi quinto e sesto.*

(Autorizzazione per tombole e pesche di beneficenza).

5. *Legge 25 agosto 1991, n. 287, articolo 1, comma 2.*

(Autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO B

(*Articolo 1, commi 1 e 3*)

NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE DISCIPLINANTE PROCEDIMENTI INDICATI

1. *Identico.*

2. *Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 8, comma 11.*

(*Invio all'ente di controllo del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione*).

Soppresso

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

6. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86, secondo comma.

(Autorizzazione per l'installazione di radio, TV e giochi in circoli, spacci e mense).

7. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 386, comma 3.

(Procedimento per l'archiviazione di verbale di contestazione errato).

8. Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 100.

(Procedimento di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria).

9. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62;

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19.

(Autorizzazione per l'autorizzazione di strutture ricettive alberghiere).

10. Testo unico, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86.

(Autorizzazione per l'autorizzazione di strutture ricettive extra alberghiere).

11. Legge 10 dicembre 1997, n. 425, articolo 8, comma 4.

(Aggiornamento e coordinamento delle norme del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Soppresso

3. *Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, articolo 100, secondo, terzo e quarto comma.*

(Procedimento di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria).

Soppresso

Soppresso

Soppresso